

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 126

Programmazione finanziaria nel settore del trasporto pubblico locale

- 1.** Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l'Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l'assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.
- 2.** Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.
- 3.** Non verranno comunque finanziate quelle linee di trasporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.